

Reg. Ric. 751/2008

Reg. Sent. 2011/2009



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2008, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Massimo Lippi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Leotta e Antonella Codispoti con domicilio eletto presso l'avv. Antonella Codispoti in Firenze, via dei Banchi n. 5;

***contro***

Accademia delle Belle Arti di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Mauro Montini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

***nei confronti di***

Cristian Biasci, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Dello Strologo, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei della Robbia n. 67;  
Fabrizio Lucchesi, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei della Robbia n. 67;  
Antonella Castelli;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- (con ricorso introduttivo) della graduatoria definitiva 11.2.2008, consegnata a seguito di accesso ai documenti in data 10.3.2008, stilata dall'Accademia di Belle Arti di Firenze per l'a.a. 2007/08 per l'insegnamento della materia H090 - Plastica Ornamentale, nonché di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento;
- (con i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 30 luglio 2008) del verbale n. 3 del 9.6.2008 della Commissione giudicatrice, delle 4 schede integrative in pari data ad esso allegate, nonché di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento;
- (con i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 17 febbraio 2009) della graduatoria 13.12.2008, del verbale n. 4 del 13.12.2008 della Commissione Giudicatrice, dei Criteri - All. 3, in data 12.12.2008 della medesima Commissione, nonché delle 4 schede candidato in data 13.12.2008 relative ai candidati Biasci Cristian, Lucchesi Fabrizio, Castelli Antonella e Lippi Massimo, nonché di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Accademia delle Belle Arti di Firenze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cristian Biasci;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabrizio Lucchesi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Il prof. Massimo Lippi nel ricorso introduttivo del giudizio espone di aver presentato domanda in data 18.1.2008 per l'inclusione nella graduatoria dell'Accademia di Belle Arti di Firenze nella materia Plastica Ornamentale, a seguito della nota di tale Istituto del 14.1.2008 che apriva la relativa procedura, e dopo esser stato in prima battuta escluso per mancanza di titoli di studio, risultava infine ammesso e idoneo, ma classificandosi nella graduatoria definitiva del giorno 11.2.2008 in quarta posizione, con punti 53,2 di cui 4,2 per titoli di studio e 49 per titoli artistico-culturali e professionali.

Il ricorrente insorge avverso tale graduatoria, ritenendola sotto più profili illegittima, e in particolare articolando le seguenti censure:

- 1) “Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli art. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione, dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso e nella nota MIUR – AFAM 7.10.2002 n. 1672, nonché dell’art. 8 DM 16.6.2005 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta”, censurando la mancata previa determinazione dei criteri valutativi dei titoli artistici e professionali e la mancanza di motivazione dei punteggi attribuiti;
- 2) “Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme indicate nel primo motivo di ricorso – Eccesso di potere per errore sui presupposti,

travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta”, contestando il punteggio a lui attribuito in merito alla produzione artistica, che risulta ingiustamente penalizzante;

L'Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 500 del 21 maggio 2008, accoglieva la istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati, al fine del riesame.

L'Accademia di Belle Arti di Firenze, a seguito della pronuncia cautelare di questo Tribunale, disponeva la riconvocazione della Commissione valutativa, la quale nel verbale n. 3 del 9.6.2008, stilava i criteri di valutazione dei titoli artistici e valutava nuovamente i primi quattro candidati, attribuendo nuovamente al Lippi la quarta posizione. Con motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2008 il prof. Massimo Lippi impugna anche le nuove determinazioni della Commissione, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

1) “Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli art. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione, dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso e nella nota MIUR – AFAM 7.10.2002 n. 1672, nonché dell’art. 8 DM 16.6.2005 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta”, in particolare dolendosi della suddivisione operata dalla Commissione dei 72 punti destinati a valutare la produzione artistica dei candidati nelle tre sottocategorie “produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare”, “produzione artistica in settore disciplina affine” e “documentazione artistica di altro settore disciplinare, ma con riferimento a settori disciplinari trasversali” e ancor più specificamente contestando la legittimità della terza sottocategoria;

2) “Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme indicate nel primo motivo di ricorso – Eccesso di potere per errore sui presupposti,

travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta”, contestando in concreto il punteggio attribuito al ricorrente.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 821 del 5 settembre 2008, accoglieva la domanda cautelare proposta in sede di motivi aggiunti, ai fini del riesame, disponendo che lo stesso avvenisse da parte di commissione esaminatrice in composizione integralmente diversa e sulla base dei criteri esposti nell’ordinanza.

In esecuzione della citata ordinanza veniva composta nuova commissione giudicatrice la quale, all’esito del relativo procedimento, stilava in data 13 dicembre 2008 nuova graduatoria, nella quale il Lippi risultava sempre in quarta posizione. Con nuovo atto di motivi aggiunti depositato in data 17 febbraio 2009 il prof. Lippi gravava anche questi nuovi atti, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- 1) “Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli art. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione, dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso e nella nota MIUR – AFAM 7.10.2002 n. 1672, nonché dell’art. 8 DM 16.6.2005 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta”, censurando la nuova tripartizione dei punteggi operata dalla commissione con previsione (accanto alle due sottocategorie “produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare” e “produzione artistica in settore disciplinare affine”) di una nuova terza sottocategoria “documentazione relativa a ricerche e produzioni inerenti il rapporto tra la disciplina e altri settori disciplinari delle arti visive e progettuali”, alla quale peraltro sono stati assegnati fino a 12 punti, contro i sette massimi che erano possibili per la precedente terza categoria;
- 2) “Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme indicate nel primo motivo di ricorso – Eccesso di potere per errore sui presupposti,

travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta”, contestando in concreto il punteggio attribuito al ricorrente.

La domanda cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti, in prima fase rinunciata, veniva riproposta con istanza del 26 maggio 2009. La Sezione, con ordinanza n. 465 del 10 giugno 2009, respingeva la proposta domanda cautelare sul rilievo che “l’atto gravato ha allo stato quasi del tutto esaurito i suoi effetti”.

Con memoria depositata in data 13 ottobre 2009 l’Accademia di Belle Arti, inizialmente costituita in giudizio a ministero dell’Avvocatura erariale, procedeva a nominare difensore del libero foro, come da indicazione della medesima Avvocatura Distrettuale dello Stato del 19 maggio 2009, la quale dichiarava di costituirsi in giudizio per il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, avente sulla controversia in atto “posizione configgente” con quella dell’Accademia.

In data 14 ottobre 2009 si costituivano in giudizio altresì i controinteressati Lucchesi e Biasci.

In data 23 ottobre 2009 l’Accademia di Belle Arti di Firenze e i controinteressati presentavano memorie, resistendo alle impugnazioni proposte ed eccependo la tardività dell’originario ricorso introduttivo del giudizio, per essere lo stesso stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza della graduatoria del giorno 11 febbraio 2008, nonché la sua inammissibilità per mancata impugnazione del bando e delle circolari in esso richiamate.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 4 novembre 2009, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio Massimo Lippi ha impugnato la graduatoria definitiva del giorno 11 febbraio 2008 relativa all’insegnamento della disciplina “plastica ornamentale” presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, censurandola

per mancata previa determinazione dei criteri valutativi dei titoli artistico-professionali dei candidati e per difetto di motivazione (primo motivo) e per erronea valutazione dei titoli da lui posseduti (secondo motivo). Avendo la Sezione accolto con l'ordinanza n. 500 del 2008 l'istanza cautelare avanzata con il ricorso, accoglimento espressamente disposto ai fini del riesame, ciò ha determinato una rinnovata attività valutativa da parte dell'Amministrazione, sostanziata nel verbale n. 3 del 9.6.2008, gravato con il primo ricorso per motivi aggiunti. Anche in questo caso il ricorrente ha chiesto l'adozione di misura cautelare, accolta dalla Sezione con l'emanazione di altra ordinanza propulsiva, la n. 821 del 2008, la quale ha determinato ulteriore attività in sede amministrativa, di rivalutazione delle posizioni dei concorrenti, ed è sfociata nella adozione di nuova graduatoria in data 13.12.2008. Quest'ultimo atto è stato gravato con secondo atto di motivi aggiunti, la cui domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 465 del 2009. Il susseguirsi di impugnazioni, interventi cautelari di tipo propulsivo, nuovo provvedimento della p.a. e ulteriori gravami a mezzo di motivi aggiunti consente quindi di esaminare in unico contesto decisorio la complessa vicenda amministrativa relativa alla formazione della graduatoria per l'insegnamento della disciplina di plastica ornamentale presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Il Collegio è chiamata ad esaminare, in via prioritaria, l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio avanzata dall'Accademia e dai controinteressati in sede di memorie finali depositate in data 23 ottobre 2009. Rilevano i resistenti in termini pressoché analoghi che l'originaria impugnazione sarebbe tardiva, sulla base dei seguenti rilievi: a) con istanza di accesso datata 18.2.2008 e pervenuta all'Accademia in data 20.2.2008 il Lippi ha dichiarato di avere conoscenza dell'intervenuta pubblicazione in data 11.2.2008 della graduatoria definitiva oggetto del contendere; b) il ricorso introduttivo del giudizio è datato 21.4.2008, è stato portata a notifica in data 28.4.2008 e notificato all'Accademia il 29.4.2008; c) il

risultato è che tra il 20.2.2008 e il 28.4.2008 sarebbe decorso un termine superiore ai 60 giorni, con conseguente irricevibilità del gravame.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Con istanza datata 18.2.2008 e giunta al protocollo dell'Accademia in data 20.2.2008, Massimo Lippi, premesso di aver “appreso l'esito negativo nei riguardi del sottoscritto attraverso graduatoria definitiva pubblicata il 11 febbraio 2008 Prot. n. 9887/33a”, chiedeva ai sensi della legge n. 241 del 1990 di poter accedere agli atti relativi alle “fasi valutative” della selezione, relativi quindi ai lavori della commissione di valutazione e in particolare agli “atti riguardanti la prima graduatoria dove il sottoscritto risultava escluso e copia dell'elenco dei titoli artistico-professionali allegati alle domande dei candidati risultati vincitori, nella fattispecie Cristian Biasci e Fabrizio Lucchesi” (cfr. doc. 17 Avvocatura dello Stato). Con nota del 10 marzo 2008 l'Accademia di Belle Arti di Firenze disponeva l'ostensione degli atti richiesti e in particolare del bando, dei verbali della commissione, dei *curricula vitae* dei candidati, delle schede valutative e della graduatoria finale (sempre doc. 17 Avvocatura). Dunque in data 20.2.2008 risulta provata solo la conoscenza da parte del Lippi di un dato meramente estrinseco, quello cioè di un esito negativo per lui della selezione, con relativa collocazione in graduatoria, mentre gli erano ignoti i motivi di tale sua posizione deteriorata rispetto agli altri candidati, quali fossero i titoli che gli altri candidati potevano vantare e quale fosse stato il percorso logico attraverso il quale la commissione valutativa era giunta a stilare la graduatoria in questione. Solo a seguito della risposta dell'Amministrazione alla istanza ostensiva, e cioè a far data dal 10 marzo 2008, il ricorrente ha potuto acquisire una conoscenza realmente piena e significativa delle determinazioni amministrative, tale cioè da poterne apprezzare la valenza lesiva e da poter procedere alla loro impugnazione. Ritiene cioè il Collegio che il contenuto essenziale dell'atto, la cui conoscenza è presupposto imprescindibile quale *dies a quo*



del termine per ricorrere, debba essere individuato in stretta connessione con il suo supporto motivazionale, sia perché gli effetti sono generalmente individuabili solo attraverso la lettura della motivazione, sia perché l'effettiva portata lesiva del provvedimento e la sua conseguente illegittimità non possono essere apprezzati dagli interessati se non mediante la valutazione della sua giustificazione espressa (Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2002, n. 2290). Ciò corrisponde ad un consistente orientamento del giudice amministrativo (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522; id. 9 maggio 2003, n. 4380; Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 1999, n. 258; Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 1998, n. 1020; Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 1998, n. 803; id. 15 maggio 1995, n. 330) il quale trova riscontro anche nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, sez. VI, 6 dicembre 1990 in causa C-180/88, secondo cui "il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso"; id. 9 gennaio 1997, in causa C-143/95 secondo cui ai fini della decorrenza del termine la conoscenza deve essere adeguata, dettagliata, specificata con precisione). L'eccezione di tardività risulta quindi infondata.

Con una seconda preliminare eccezione le parti resistenti evidenziano la inammissibilità del proposto gravame, di cui al ricorso introduttivo, per mancata impugnazione del bando di gara e degli atti in esso richiamati, la quale sarebbe stata invece necessaria, giacché sono tali atti a disporre che la graduatoria debba essere stilata attraverso un giudizio esclusivamente numerico dei singoli titoli (di studio, di servizio ed artistici) e senza obbligo di previa determinazione di criteri valutativi.

Anche questa eccezione risulta priva di fondamento.

Con la prima censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio, e ai due successivi atti di motivi aggiunti, il ricorrente si duole delle determinazioni gravate, ritenendo

che le stesse abbiano fatto cattiva applicazione della normativa di gara di cui sia all'atto di indizione della selezione che alla normativa interna di cui alle circolari richiamate nel bando. Salvo l'esame della fondatezza delle richiamate censure, che verrà di seguito svolto, appare evidente che sulla base della doglianza prospettata dal ricorrente non occorre certo l'impugnazione anche degli atti a valle rispetto alle graduatorie finali, lamentandosi il ricorrente della loro non corretta applicazione e costituendo essi (bando e circolari richiamate) la normativa asseritamente violata e non l'oggetto della impugnazione.

Il ricorrente formula identica epigrafe per la prima censura del ricorso principale e la prima censura di cui ai due atti di motivi aggiunti, in tutti e tre i casi dolendosi della mancanza di adeguato apparato motivazionale in relazione ai punteggi a lui attribuiti con riferimento ai titoli artistici e professionali posseduti, sì da aver fatto cattivo governo delle regole proprie della selezione in oggetto. Più nello specifico in sede di ricorso introduttivo il Lippi si duole della graduatoria definitiva del giorno 11 febbraio 2008, per non aver la commissione proceduto ad una previa indicazione dei criteri cui si sarebbe attenuta nella attribuzione dei punteggi e per non aver in alcun modo motivato i punteggi attribuiti al ricorrente. Nei motivi aggiunti depositati in data 30.7.2008 il Lippi si duole delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice con il verbale n. 3 del 9 giugno 2008 per aver illegittimamente suddiviso i 72 punti da attribuire alla produzione artistica dei candidati e in particolare per avere previsto che fino a 7 punti siano destinati a valutare la "documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimento a settori disciplinari trasversali", sottocriterio in relazione al quale il Lippi ha ottenuto zero punti, mentre i tre candidati che lo precedono in graduatoria hanno ottenuto il punteggio massimo di sette. Nei motivi aggiunti depositati in data 17 febbraio 2009 il Lippi contesta la graduatoria stilata in data 13 dicembre 2008, censurando in particolare la previsione anche in questo caso di un terzo

sottocriterio, “documentazione relativa a ricerche e produzioni inerenti il rapporto tra la disciplina e altri settori disciplinari delle arti visive progettuali”, al quale sono stati attribuiti fino a 12 punti (e ne sono stati assegnati 9 ai candidati Biasci e Castelli, 8 a Lucchesi e 4 a Lippi).

Le censure sono fondate e meritano accoglimento.

Con avviso del 14 gennaio 2008, prot. n. 247/33a, il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze rendeva nota la predisposizione per l'anno accademico 2007/2008 di una graduatoria per la disciplina plastica ornamentale (oltre che per anatomia artistica), esponeva che le domande dovevano essere compilate secondo le modalità procedurali indicate nelle note MIUR-AFAM prot. n. 1672 del 7.10.2002, prot. n. 3587 del 26.9.2003 e prot. n. 3626 del 2.10.2003 e stabiliva quindi che “al fine della predisposizione della graduatoria, la Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore e composta dal Direttore e da quattro commissari si atterrà alle disposizioni e ai criteri di valutazione di cui alle succitate note ministeriali”. La nota prot. n. 3626 del 2.10.2003, al punto 6, afferma che “la valutazione dei titoli è effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla circolare ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 e successive modifiche e integrazioni” e alla circolare n. 1672 del 7 ottobre 2002 rinvia pure la nota prot. n. 3587 del 26 settembre 2003. Dunque la fonte disciplinare cui il bando di selezione rinvia è da individuarsi nella circolare n. 1672 del 7 ottobre 2002.

La circolare da ultimo citata dispone che la commissione giudicatrice attribuisca fino a 72 punti per giudicare la “produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte”. Si tratta di previsione significativa la quale tuttavia abbisogna di ulteriori specificazioni in sede di concreta applicazione ai singoli candidati o con motivazioni puntuali che supportino la valutazione della produzione artistica operata a vantaggio dei singoli candidati o meglio attraverso la predisposizione di

specifici e previ criteri applicativi, attraverso i quali la commissione incaricata della valutazione espliciti come intenda suddividere i punti a disposizione e come intenda valutare la produzione artistica dei candidati.

Niente di tutto ciò è avvenuto nella prima graduatoria predisposta dall'Accademia in data 11.2.2008, e nella documentazione connessa, nella quale risulta unicamente che il prof. Lippi è collocato al quarto posto con un punteggio complessivo di 53,2 punti di cui 4,2 per titoli di studio e di servizio e punti 49 per titoli artistico-culturali e professionali. Nella scheda relativa al candidato è riportata la dizione della circolare n. 1672 del 2002 (“produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte”) con accanto il punteggio di 49 punti e non risulta quindi in alcun modo esplicitato quali siano gli elementi presi in esame in concreto e il percorso valutativo attraverso il quale la commissione è giunta all'attribuzione di quel punteggio. Ciò rende assolutamente imponderabile la valutazione della p.a. ed esclude in radice ogni possibile verifica in sede giurisdizionale. Ne consegue che la prima censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio risulta fondata e meritevole di accoglimento.

Ma la normativa propria della selezione non è stata rispettata neppure con il secondo intervento amministrativo, posto in essere a seguito della prima pronuncia cautelare della Sezione di cui all'ordinanza n. 500 del 2008. Con il verbale n. 3 del 9 giugno 2008 la commissione giudicatrice ha suddiviso il punteggio di 72 punti di cui alla richiamata circolare n. 1672 del 2002 in tre sottocriteri: “per produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare”, fino a punti 40; “per produzione artistica in settore disciplinare affine”, fino a punti 25; “per documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimenti a settori disciplinari trasversali”, fino a punti 7. Al Lippi vengono quindi attribuiti punti 49, di cui 24 per produzione artistica specifica e 25 per produzione artistica in settore

affine, mentre riporta zero punti in relazione al terzo sottocriterio. Al contrario tutti e tre i candidati che lo precedono (Biasci, Lucchesi e Castelli) riportano il punteggio massimo di 7 punti nel terzo sottocriterio, il che risulta decisivo per l'esito della selezione, giacché scomputando il punteggio relativo all'ultimo sottocriterio il Lippi risulterebbe primo classificato. Questo Tribunale ha già stigmatizzato nella seconda ordinanza cautelare (n. 821 del 2008) la illegittimità degli atti indicati e in particolare della previsione del terzo sottocriterio. La richiamata circolare n. 1672 del 2002 è esplicita nello stabilire che i 72 punti destinati a remunerare i "titoli artistico-culturali e professionali" dei candidati devono essere assegnati avendo riguardo alla "produzione artistica" dei candidati, sia essa esposta in mostre ovvero oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte. Al contrario la Commissione ha destinato 7 dei 72 punti – peraltro risultati decisivi ai fini dell'esito della selezione – a valutare "documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimento a settori disciplinari trasversali", sottocriterio che appare invero di non facile intelligibilità e comunque priva di supporto normativo laddove destina parte dei punteggi a favore di dati che risultano ultronei rispetto alla valutazione della "produzione artistica". Ne consegue che anche la prima censura di cui ai primi motivi aggiunti risulta fondata. Sebbene l'ordinanza n. 821 del 2008 avesse chiarito che i 72 punti in considerazione debbono essere destinati a valutare esclusivamente la "produzione artistica" dei candidati, anche la successiva graduatoria del 13 dicembre 2008, predisposta a seguito dei nuovi criteri valutativi, indicati nel verbale della commissione di valutazione n. 4 in pari data, ha seguito una strada del tutto simile a quella precedentemente percorsa dall'organo di valutazione. Anzi la situazione è addirittura peggiorata perché alla valutazione della produzione artistica sono stati destinati 60 punti (contro i 65 precedenti), di cui fino a 40 per "produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare", fino a 20 punti "per

produzione artistica in settore disciplinare affine” e fino a 12 punti (nel precedente terzo sottocriterio erano previsti fino a 7 punti) “per documentazione relativa a ricerche e produzioni inerenti il rapporto tra la disciplina e altri settori disciplinari delle arti visive e progettuali”. Anche in questo caso, la Commissione, disattendendo le indicazioni già fornite da questo Tribunale in sede cautelare, ha violato le prescrizioni di cui alla normativa disciplinante la selezione, valorizzando elementi ultronei rispetto alla “produzione artistica”, introducendo criteri valutativi generici e confusi, peraltro di scarsa verificabilità in sede giudiziaria. Anche il primo motivo dei secondi motivi aggiunti merita quindi di essere accolto.

Quanto precede è idoneo a determinare l’annullamento degli atti gravati, potendo le restanti censure essere dichiarate assorbite. L’annullamento degli atti della procedura susseguitasi nel tempo comporta l’obbligo dell’Amministrazione di procedere a stilare nuovamente la graduatoria per l’insegnamento della disciplina di plastica ornamentale per cui è causa, per tutti gli effetti e le conseguenze giuridiche che dalla corretta compilazione della stessa discendono. La graduatoria dovrà essere predisposta da commissione di nuova composizione da nominarsi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la quale dovrà procedere a valutare, ai fini della attribuzione del punteggio per titoli artistico-culturali e professionali, e previa definizione dei relativi criteri, in via esclusiva le produzioni artistiche dei candidati sia propriamente in plastica ornamentale, disciplina a concorso, che nella vicina disciplina scultorea.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico dell’Accademia di Belle Arti e dei controinteressati costituiti, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. 1<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i connessi motivi aggiunti e per l'effetto annulla gli atti gravati, ai sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Accademia di Belle Arti di Firenze, in solido con i controinteressati Biasci Cristian e Lucchesi Fabrizio, al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva e cap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Ciccìò, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO